



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 13 Maggio 2016

Prot. 93/SG/OR.S.A. Ferrovie

Dott. Stefano Savino

Direttore Centrale Risorse Umane
Ferrovie dello Stato S.p.A.

Oggetto: permessi elettorali per lo svolgimento della funzione di rappresentante di lista

In occasione dell'approssimarsi delle elezioni amministrative, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene opportuno porre l'attenzione sulla questione dei permessi elettorali in favore dei lavoratori che siano stati designati quali "rappresentanti di lista".

Come noto, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell'art. 1 della Legge 29.1.1992 n. 69, al lavoratore che sia stato chiamato a svolgere le funzioni di rappresentante di lista (così come ai componenti del seggio elettorale) è riconosciuto il diritto di assentarsi per l'intera durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e quindi, in caso di mancato godimento dei riposi compensativi, non potrà essere negato ai lavoratori occupati nei seggi, il pagamento delle quote di retribuzione dovute.

In applicazione di quanto sopra, al fine di ottenere il riconoscimento dei permessi elettorali, il lavoratore è tenuto ad informare anticipatamente il proprio responsabile della sua partecipazione alle operazioni di voto ed al termine delle votazioni, deve consegnare la certificazione rilasciata del Presidente di Seggio che attesta la presenza al seggio e la sua durata.

Ebbene, per il riconoscimento degli anzidetti permessi, il Gruppo FS richiede ai propri dipendenti la compilazione del "modulo TM_12BIS".

Il modello in questione prevede "la richiesta del lavoratore" a poter fruire dei permessi per le funzioni elettorali nonché "l'autorizzazione" da parte della struttura di gestione/amministrazione del personale".

Tuttavia, come già evidenziato in premessa, la normativa attribuisce al lavoratore che sia stato chiamato a svolgere funzioni elettorali, il "diritto di assentarsi" per il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni.

Pertanto il lavoratore è tenuto solo a "comunicare" la propria funzione di rappresentante di lista e non è prevista alcuna valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro sull'ammissione o meno ai suddetti permessi.

Inoltre, attraverso il modulo "TM_12BIS" viene richiesto anche il "certificato di designazione elettorale", così implicitamente acquisendo informazioni rispetto al Partito/Movimento o corrente politica che il lavoratore intende sostenere.

A nostro avviso tale richiesta è del tutto immotivata ed illegittima, nonché lesiva dei diritti dei lavoratori.



Deve infatti specificarsi che il lavoratore, all'esito delle operazioni elettorali, è tenuto a presentare il Certificato del Presidente del Seggio, il quale esamina la regolarità della designazione quale rappresentante di lista, ne attesta la presenza durante le elezioni.

Si rammenta in proposito che, durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, sono considerati, ad ogni effetto di legge, Pubblici Ufficiali e pertanto la certificazione del Presidente di Seggio fa piena prova sino a querela di falso.

Si evidenzia inoltre che solo la certificazione del Presidente del Seggio costituisce l'attestazione idonea a giustificare l'assenza del lavoratore dal luogo di lavoro nonché alla conseguente maturazione del relativo diritto ai riposi compensativi, oppure a sua scelta, al pagamento delle quote di retribuzione dovute.

La richiesta datoriale, tramite il "modulo TM_12BIS", a produrre il certificato elettorale di designazione è quindi del tutto immotivata e pleonastica.

Non solo, tale richiesta viola inoltre le norme stabilite a tutela del lavoratore.

Ricordiamo infatti che l'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori prevede il divieto ad "effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore".

In considerazione quindi del fatto che dal Certificato di Designazione si deduce l'orientamento politico del lavoratore, la richiesta di tale attestazione costituisce una lesione dei diritti dei lavoratori, le cui relative opinioni non possono essere oggetto di indagini da parte del datore di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede a codesta Società di voler modificare la procedura relativa ai permessi elettorali per rappresentanti di lista, adeguando il "modulo TM_12BIS" alle sopra esposte considerazioni, ritenendo che ulteriori richieste, in quanto non necessarie, siano del tutto pretestuose.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

